

N. 7401/03 Reg. Gen. Trib.
N. 45783/01 N.R.MOD. 21 (P.M.)

Sentenza N. 9950/03
Del 29 X 03

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PENALE 5^a

Composto dai Sigg. Magistrati

Dott.	Presidente
Dott. SILVIA CLERICI	Giudice
Dott.	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

MARANESI Elisabetta nata (*omissis*) LIBERA, PRESENTE
difesa di fiducia dall'avv. Pinazzi Roberto-P.azza Carrobiolo 5 del foro di MONZA
FELICE CIVITILLO Rizziero (*omissis*) LIBERO, PRESENTE
difeso di fiducia dall'avv. Pinazzi Roberto-P.azza Carrobiolo 5 del foro di MONZA
BIUSO Alberto Giovanni (*omissis*) LIBERO, PRESENTE
difeso di fiducia dall'avv. Pinazzi Roberto-P.azza Carrobiolo 5 del foro di MONZA

IMPUTATI

del reato previsto e punito dall'art. 110 –595 c.p. perché, in concorso tra di loro, offendevano la reputazione del Prof. Antonio Marro, nella sua qualità di Preside del Liceo Classico “Beccaria”, indicando come un “personaggio professionalmente discutibile e comunque non preparato a fornire un servizio pubblico”, in uno scritto indirizzato all'Ufficio scolastico di Milano, nella persona del dott. (*omissis*) e del dott. (*omissis*), il cui testo è stato fatto circolare a mezzo posta elettronica raggiungendo altri soggetti tra cui, solo ad esempio, (*omissis*).
Milano tra il 15 settembre e il 28 ottobre 2001

PM euro mille di multa ciascuno

P.C. (Antonio Marro, con l'Avv. [omissis]), come da conclusioni scritte a verbale 29.X.03.

Difesa, assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione diretta Elisabetta Maranesi, Rizziero Felice Civitillo e Alberto Giovanni Biuso, rispettivamente genitori di un'alunna del Liceo Beccaria e docente in quello stesso Istituto, sono stati citati davanti a questo Giudice per rispondere del delitto ex artt.110 e 595 co.1 cp ai danni della parte civile costituita Antonio Marro, all'epoca dei fatti Preside del detto liceo classico milanese.

L'accusa, così come precisato dal PM all'odierna udienza, inerisce a poche righe di uno scritto, datato 10.10.01, dai coniugi Maranesi/Felice Civitillo indirizzato ai dirigenti (*omissis*) dell'ufficio Scolastico di Milano e dal Biuso "girato" via posta elettronica ad una trentina di utenti vari del liceo Beccaria.

Nello specifico, le frasi incriminate e con riguardo alla persona della parte lesa, sono quelle che a seguire ed integralmente si riportano: *...ci chiediamo se quanto successo non sia un effetto perverso della tanto auspicata autonomia scolastica, che ha assunto al ruolo di manager personaggi professionalmente discutibili e comunque non preparati a fornire un servizio pubblico che tenga in considerazione i diritti e le aspettative di studenti e famiglie...*

L'antefatto dello scritto, e più ampiamente, lo scenario che fa da sfondo alla forse troppo enfatizzata vicenda, deve in sintesi ricostruirsi nel modo che segue sulla scorta della disamina dei documenti, delle dichiarazioni della parte civile e delle precisazioni rese dagli imputati in sede di spontanee dichiarazioni.

Da precisare sin da ora che all'esito del dibattimento s'è pronunciata sentenza con ampia formula assolutoria, ritenute le frasi in questione prive di valenza diffamatoria e comunque espressive di una legittima, civile e contenuta critica di un provvedimento di una pubblica autorità.

Questi i fatti.

Nel corso del mese di luglio del 2001 il Preside Marro, nell'ambito dei suoi poteri d'istituto (in querela 15.11.01 cita le competenze demandategli dall'art.396 del DL 297 del 16.4.94) assumeva la decisione di trasferire il Prof. Biuso, titolare della cattedra di storia e filosofia del corso H, al corso B dello stesso Liceo, e di ciò aveva naturalmente notiziato l'interessato.

La motivazione della nuova assegnazione per l'anno scolastico 2001/02 era a suo dire da rinvenirsi nella necessità di soddisfare le esigenze di alcuni docenti del corso H, colleghi del Biuso, i quali lamentavano la scarsa collaborazione del collega o, meglio, un suo eccesso di autonomia nella programmazione della didattica comune ai docenti del corso.

Richiesto di indicare i nominativi di tali insegnanti, il Marro replicava ch'erano *la maggior parte*, senza specificarne alcuno.

Dopo la comunicazione della decisione al Biuso, il 3.9.01, informava altresì il collegio dei docenti e i rappresentanti di classe della II e III liceo H (non quelli della IH, il cui rapporto con il prof. Biuso era ancora a sorgere) la cui reazione, di estremo disappunto, delusione e di aperta critica della delibera di assegnazione al corso B, lo lasciava oltremodo colpito.

In particolare, uno dei rappresentati di classe, tal (*omissis*), esclamava che il professor Biuso era *il faro della classe* e che la figlia aveva *imparato molto più dal Biuso che da altri...*, e a tal punto giungeva lo scontento di allievi e genitori che

immediata era la modifica del provvedimento, nel senso che il trasferimento del Biuso sarebbe stato operativo solo per la prima classe del liceo H e non per gli allievi della II e III liceo H, per non pregiudicarne il rapporto didattico così proficuamente intrapreso con il docente nel pregresso anno scolastico.

In atti sono tre missive indirizzate al preside Marro, a firma *i genitori della ex V H* (4.9.01), *i genitori della I H* (17.7.01) e *alcuni genitori della II H* (30.7.01, lettera non da tutti firmata stante la difficoltà, si legge, del reperimento delle firme nell'estate avanzata), il cui contenuto è accorato nell'istanza di revisione del trasferimento al corso B del Biuso, un insegnante stimato e un punto di riferimento essenziale per gli allievi; e, di più, *i genitori della ex V H* sottolineano come uno dei motivi, il principale, della preferenza del corso H per l'iscrizione dei figli a quel liceo è proprio la presenza del docente Biuso, di fama e rinomata considerazione.

L'8.9.01 il Biuso presentava al Preside una lettera di rimostranze mentre il "ricorso gerarchico" alla superiore Autorità era deciso in via preliminare senza alcuna valutazione di merito, stante la decadenza dal termine perentorio per l'opposizione.

L'8 settembre 2001 aveva luogo il collegio dei docenti del corso H, il cui verbale è stato acquisito in atti: dalla lettura di quel verbale non si evincono ragioni di reale difficoltà di rapporti tra il prof. Biuso e gli altri insegnanti del triennio, alcuni anzi gli confermano piena fiducia, ma piuttosto l'incapacità di alcuni colleghi dell'imputato nella gestione del rapporto con gli allievi, distolti dallo studio delle residue discipline dal monopolio dell'attenzione prevalentemente volta allo studio della storia e della filosofia, le materie del docente Biuso.

Insomma, quei *seri problemi di relazione con la maggior parte dei colleghi del corso H* (così si esprime il preside nella risposta al Biuso al suo *atto di rimostranza* 10.9.01) non si profilano affatto con l'incisività pretesa, né del resto si comprende come un trasferimento ad altro corso avrebbe potuto rilevare, posto che una personalità di primo piano come quella del Biuso ben difficilmente non avrebbe riproposto la medesima metodologia d'insegnamento in altre classi.

E che unanime fosse l'apprezzamento per il Biuso lo si evince anche dall'esposto dei coniugi Maranesi e Felice Civitillo, genitori di Cristina, un'allieva con la media del nove, che nell'anno scolastico 2000/01 avrebbe dovuto frequentare la classe I H.

Venuti a conoscenza della decisione del Preside, i due scrivono la missiva in data 10.10.01 –all'origine della querela- nel tentativo di scongiurare l'assegnazione del professor Biuso alla I liceo B, sezione differente rispetto a quella della figlia.

L'esposto viene sostanzialmente "fatto proprio" dal Biuso, "girato" a vari utenti *e-mail* con una postilla dal tono polemico e solo il 26.10.01 è appreso dal preside Marro, in sede di richiesta di delucidazioni proveniente dall'Ufficio procedimenti disciplinari del Provveditorato di Milano.

La risposta 7.11.01 del Marro è estremamente sintetica ed è nel senso che la risposta alla richiesta dei coniugi Maranesi/Felice Civitillo di trasferimento della figlia alla I B, quella cui era stato assegnato il Biuso, era stata negativa *perché nella scuola non sono previsti trasferimenti da una sezione all'altra in corso di anno scolastico*: a ciò, s'è appreso in udienza, era seguito trasferimento della giovane ad altro liceo della città, il classico Manzoni.

Fatto sta che il polverone sollevato dalla delibera era stato tale che il Marro, *melius re perpensa*, aveva ritenuto opportuno "rimangiarsi" la decisione rendendo il

trasferimento operativo solo *pro parte*: in sostanza, il professor Biuso avrebbe continuato ad insegnare nel corso H per le classi II e III e sarebbe stato destinato alla sezione B per la sola classe I liceo.

Nella primavera seguente il Biuso otteneva parziale "distacco" presso la scuola di specializzazione per docenti superiori dell'Università di Milano ed è attualmente, e dal marzo '03, in congedo per nuovo incarico professionale, quello di professore a contratto nell'Università di Catania nella docenza di "filosofia della mente".

In atti è brillante curriculum professionale del Biuso, già collaboratore della cattedra di filosofia teoretica dell'Università di Napoli e membro in qualità di esperto della "Commissione Bertagna" istituita presso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca relativamente a consulenza sulla legge 30 del 10.2.00, la cd Riforma Scolastica.

Questi i fatti, queste le valutazioni.

Come già anticipato, e contrariamente al divisamento dell'accusa, le frasi incriminate non solo non sono in sé denigratorie ed offensive, ma neppure possono qualificarsi aggressive della reputazione e del decoro professionale del preside Marro, espressive, come sono, di una lecita manifestazione del pensiero esposto con assoluta pacatezza di toni e civiltà di forme.

Già s'è visto come quella, vorremmo dire, impopolare decisione del Preside sia stata immediatamente osteggiata dagli interessati, e dallo stesso Biuso, con una tale impetuosità ch'era lo stesso Preside a dovere ritornare sui suoi passi, conscio dell'imprudenza di quel passo.

E che il Biuso fosse un docente amato dagli alunni quanto stimato dai genitori e dai più tra i colleghi lo attestano i documenti, i verbali d'Istituto e le numerosissime *e-mail* da allievi ed ex allievi indirizzategli e significative di un affetto, di una stima e di una considerazione per l'uomo e l'insegnante, sentimenti rari a trovarsi e spie rivelatrici della dedizione al mestiere, del valore e di un encomiabile senso del dovere.

Insomma, non è forse peregrina l'ipotesi, nemmeno troppo velatamente allusa dal Biuso, che quel provvedimento avesse un carattere come dire "punitivo" stanti i non idilliaci sentimenti di un Preside stizzito per il corale successo professionale riscosso dal suo docente in ambienti scolastici, e non solo quelli.

In tale ambito è più che legittimo che i genitori di Cristina Felice Civitillo, delusi per quell'improvviso ed imprevisto trasferimento, e risentiti per la risposta secca del Marro, abbiano ritenuto di rivolgersi ai "superiori" del preside, nel tentativo di scongiurare il fatto.

E, a seguire, è lecito e comprensibile che nella loro istanza (e con essi il Biuso) abbiano avanzato dubbi sulla preparazione e la considerazione degli utenti della scuola da parte del dirigente scolastico, null'altro esprimendo quelle parole, calate nel contesto che ne è lo sfondo, se non la delusione dell'aspettativa legittima a che il pubblico servizio scolastico abbia in considerazione precipua il diritto di chi della scuola è il fruitore per eccellenza, l'allievo, e di chi quel servizio amministra, il docente.

Nessun attacco personale, nessuna gratuita denigrazione, nessun apprezzamento molesto od insinuante si ravvisano nelle parole in addebito mera esplicitazione di una

critica pertinente e lecita al servizio di una informazione veritiera e, che più conta, corretta.

Che poi il preside Marro abbia ritenuto di risentire da quelle parole un pregiudizio alla reputazione è fatto che ai fini della valutazione penalistica del fatto non rileva: non si dimentichi, infatti, che...*la reputazione non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico. Non costituiscono, pertanto, offesa alla reputazione la sconvenienza, l'infrazione alla suscettibilità o alla gelosa riservatezza...*(Cass. Sez.V, 95/201054).

Seguono, pertanto, le determinazioni in punto di dispositivo.

P.Q.M

Il Tribunale di Milano, Sezione V Penale, in composizione monocratica, visto l'art. 530 cpp,

ASSOLVE

Elisabetta Maranesi, Rizziero Felice Civitillo e Alberto Giovanni Biuso dal reato ascritto loro in concorso perché il fatto non sussiste.

Milano, 29 ottobre 2003

IL GIUDICE
(dr.ssa Silvia Clerici)

V^a Sezione Penale
Depositato in Cancelleria
II 3 NOV 2003
CANCELLIERE
Basilio Marullo